



COMUNE DI PITIGLIANO (Provincia di Grosseto)

Verbale di deliberazione GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n. 56 del 11/05/2022

Oggetto: Proroga autorizzazione di n. 1 unità di personale dipendente a prestare attività lavorativa presso l'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiore ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 per 12 ore settimanali fuori orario d'ufficio.

L'anno duemilaventidue e questo dì undici del mese di maggio alle ore 17:35 in Pitigliano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Gentili Giovanni - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Gentili Giovanni	Sindaco	s	
Mastracca Paolo	Vicesindaco		s
Celata Alessio	Assessore	s	
Falsetti Serena	Assessore	s	
Lauretti Irene	Assessore	s	

Presenti 4 Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Tosi Ombretta Vice Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco sottopone all'esame della Giunta Comunale la proposta di deliberazione n. 79 avente ad oggetto: "Proroga autorizzazione di n. 1 unità di personale dipendente a prestare attività lavorativa presso l'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 per 12 ore settimanali fuori orario d'ufficio".

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 29.01.2021 questo Ente ha autorizzato per mesi 6 dal 05.02.2021, eventualmente rinnovabili, il dipendente Geom. Marzia Stefani, cat. D, posizione economica D3 del vigente CCNL Funzioni Locali, da parte dell'Unione dei Comuni Colline del Fiora per n. 12 ore di prestazione aggiuntiva al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, ai sensi dell'art.1 comma 557 della L. 311/2004, con una estensione dell'orario complessivo di 48 ore settimanali, entro i limiti fissati dal D.Lgs.66/2003;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 8.07.2021 questo Ente ha autorizzato la proroga all'utilizzo della Dipendente di cui sopra alla prestazione aggiuntivo fuori dell'orario ai sensi dell'art.1 comma 557 della L.311/2004 , fino alla scadenza del mandato presidenziale (28 Maggio 2022);

VISTA la richiesta dell'Unione C.M. Colline del Fiora pervenuta al protocollo di questo Ente in data 10.05.2022 ed acquisita al n. 3559, con cui viene chiesta un'ulteriore proroga della Convenzione in essere alle stesse condizioni, fino al 31 Luglio 2022;

PRESO ATTO della disponibilità del dipendente in questione;

RICHIAMATI:

- l'art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004, il quale prevede, che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità per gli Enti locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il medesimo CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, previo assenso dell'ente di appartenenza, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- la previsione di cui all'art.1, comma 557 della legge 311/2004 che prevede che "I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiestadall'art.9 2, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n.2141/2005 del 25 maggio 2005nel quale così ci si esprime: "L'art.1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n.2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall' art.30 D.Lgs.267/2000;

ATTESO CHE:

- al riguardo il Consiglio di Stato e il Ministero dell'Interno, rispettivamente con il parere sopra e con la circolare surrichiamati, raffigurano una normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga legittima al principio di esclusività e non cumulabilità degli impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali, espresso dall'art. 53, comma 1, dello stesso D.Lgs.165/2001;
- secondo il più recente orientamento delle sezioni regionali della Corte dei Conti, il già citato comma 557, non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo all'amministrazione di provenienza (sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012) e che, in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico in questione all'assegnazione temporanea o distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza: "l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale"(sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.1.2009);
- la previsione normativa, in linea con i principi generali del D.Lgs. 165/2001, mira a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilità organizzativa del lavoro.
- pertanto viene confermata la possibilità dell'utilizzazione presso gli enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferisca con i suoi compiti istituzionali;

VISTA la convenzione tra il Comune di Pitigliano e l'Unione Comuni Colline del Fiora già in essere, che definisce tempi, modalità, ripartizione di oneri finanziari ed altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore, nonché l'eventuale rinnovo;

RITENUTO di dover provvedere in merito alla richiesta dell'Unione dei Comuni Colline del Fiora nota Prot. 3548 del 10.05.2022 mediante rinnovo della convenzione in essere;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs n.267, del 18/08/2000;

VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000;

DELIBERA

1. Di procedere, per i motivi in premessa, al rinnovo della Convenzione già in essere con l'Unione dei Comuni Colline del Fiora il cui schema è già stato approvato con deliberazione di G.C. n. 5/2021, per l'utilizzo condiviso del dipendente Geom. Stefani Marzia - cat. D, posizione economica D3 del vigente CCNL Funzioni Locali - dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Pitigliano, per n. 12 ore di prestazione aggiuntiva al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, ai sensi dell'art.1 comma 557 della L. 311/2004, con una estensione dell'orario complessivo di 48 ore settimanali, entro i limiti fissati dal D.Lgs. 66/2003;
2. Di stabilire che il suindicato dipendente verrà utilizzato fino al 31 Luglio 2022;
3. Di trasmettere copia del presente atto l'Unione dei C.M. Colline del Fiora quanto di competenza;
4. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere d'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

VISTA la normativa vigente in materia;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D.Lgs. 267/2000 e di cui al Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2013;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole,

Attesa la necessità di garantire continuità nell'azione amministrativa,

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente

*F.to Il Presidente
Gentili Giovanni*

*F.to Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Tosi Ombretta*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **12/05/2022** al **26/05/2022** al n. **677** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Tosi Ombretta*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/05/2022

- essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Pitigliano lì _____

*F.to Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Tosi Ombretta*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dott.ssa Tosi Ombretta*

12/05/2022

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993